

DETENUTI STRANIERI DOMANDE E RISPOSTE

***VADEMECUM DELLO
SPORTELLO DI INFORMAZIONE GIURIDICA
PER DETENUTI STRANIERI DELLA CLINICA
LEGALE DI GIUSTIZIA PENALE -
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO***



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"



INDICE

Premessa	5
1. Permessi di soggiorno	9
1.1. Introduzione	9
1.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari	14
1.3. Permesso di soggiorno per cure mediche	16
1.4. Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo	19
1.5. Protezione internazionale, nazionale e divieti di espulsione	23
2. Reati ostativi	29
3. Pericolosità sociale	33
4. Riabilitazione penale	37
5. Cittadinanza italiana	41
5.1. Acquisto automatico	41
5.2. Acquisto per beneficio di legge	45
5.3. Acquisto per matrimonio o naturalizzazione	47
6. Espulsioni	53
6.1. Introduzione	53
6.2. Espulsione a titolo di misura di sicurezza	56
6.3. Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione	60
6.4. Espulsione amministrativa	63

7. Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e Protocollo Italia-Albania	69
7.1. Cosa sono i CPR, limiti normativi e prassi applicative	69
7.2. Il CPR di Gjader (Albania): struttura, funzioni e inquadramento giuridico	71
7.3. La procedura accelerata di frontiera e i Paesi di origine “sicura”	73
8. Il programma europeo di reintegrazione (EURP)	79
8.1. Introduzione	79
8.2. Nuove iniziative e collaborazioni	80
8.3. Condizioni per accedere al programma	81
La nostra clinica	85
Appendice normativa	87

PREMESSA

Dal mese di febbraio 2023, la Clinica legale di giustizia penale – forte dall'esperienza maturata nella casa di reclusione di Bollate – ha avviato uno Sportello di informazione giuridica presso l'Istituto circondariale di San Vittore.

Settimanalmente la Clinica entra in carcere svolgendo colloqui con i detenuti stranieri che ne facciano richiesta: obiettivo principale dell'attività è di fornire le informazioni giuridiche necessarie al detenuto per orientarsi sulle vicende processuali e dell'esecuzione penale che lo riguardano e, soprattutto, per chiarire l'impatto delle vicende penali sulla possibilità di soggiornare regolarmente in Italia (e quindi questioni relative a permessi di soggiorno, provvedimenti di espulsione, richieste di protezione internazionale, etc.).

Lo Sportello coinvolge tutor (dottorandi e assegnisti) e studenti di Giurisprudenza, iscritti o già frequentanti l'insegnamento opzionale di Clinica legale di Giustizia penale, che lavorano in collaborazione con alcuni Avvocati specializzati nella materia del diritto dell'immigrazione.

Allo sportello partecipano anche studenti del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale dell'Università di Milano, grazie a un tirocinio formativo attivato con la Clinica per la lingua araba e quella spagnola. Gli studenti di Mediazione svolgono un ruolo fondamentale per comunicare con detenuti che spesso non parlano italiano.

Al fine di poter svolgere le attività dello Sportello, gli studenti (sia quelli del Corso di Giurisprudenza, sia quelli del

Corso di Mediazione) seguono un corso di formazione specifico che li prepara ad interagire con i detenuti e ad affrontare le tematiche giuridiche rilevanti.

L'attività di Sportello si svolge ogni lunedì dalle 9.00 alle 13.00, generalmente con la partecipazione di tre operatori (un tutor, uno studente di Giurisprudenza e uno di Mediazione)

Dall'attività dello Sportello è nata l'idea di preparare un *vademecum* che raccoglie le risposte alle domande che più frequentemente ci vengono poste. Come funzionano le leggi relative ai permessi di soggiorno? E quelle che riguardano le espulsioni? Come incide la condanna per un reato sulla regolarità di uno straniero sul territorio italiano? Come può uno straniero ottenere la cittadinanza?

Il *vademecum*, tradotto anche in arabo ed in spagnolo, vuole essere uno strumento di facile consultazione ed è pensato innanzitutto per lo straniero che si trovi a dover affrontare questioni complesse sia durante la detenzione che al momento dell'uscita dal carcere ed in secondo luogo anche per le varie categorie di operatori e volontari che devono orientarsi in una normativa spesso complessa e disorientante.

Questo *vademecum*, che è disponibile anche sul nostro sito <https://penale.clinicalegaleunimi.it>, è il frutto del lavoro di una squadra numerosa fatta di docenti, avvocati, tutor e studenti della Clinica. Sotto la supervisione della responsabile del progetto, Prof.ssa Angela Della Bella, degli Avvocati Paolo Oddi e Bianca Bonelli e delle tutor dott.ssa Candida Mistrorigo e dott.ssa Cecilia Pasini, hanno collaborato alla stesura del testo, aggiornato nel corso degli anni, diversi gruppi di studenti.

Gli autori del *vademecum* nella sua prima versione (a.a. 2021/2022) sono Claudia Consoli, Alessandro Molari, Cecilia Pasini e Federica Scassillo. L'aggiornamento del testo (maggio 2025) è stato curato da Martina Rita Bruno, Mattia Cattaneo, Ludovica Gelpi, Martina Ronchi e Giorgia Sofia.

La traduzione del testo è a cura di Manar Tamer Sabri Abdelsalam e Donia Elsayyad Baz Elsayyad Mohamed per la lingua araba; Sara Defenzi e Lisa Storni per la lingua spagnola. Ringraziamo il Dipartimento di Lingue, letterature, culture e mediazione dell'Università degli Studi di Milano e, in particolare, la prof.ssa Letizia Osti e il dott. Marco Golfetto, con i quali abbiamo iniziato ad immaginare questa collaborazione per noi davvero preziosa. Un ringraziamento anche alla prof.ssa Giovanna Mapelli, per la revisione del testo in lingua spagnola, ed alla dott.ssa Lilia Gadri e al dott. Federico Pozzoli per la revisione in lingua araba.

1.

PERMESSI DI SOGGIORNO

1.1. INTRODUZIONE

Iniziamo da un elemento essenziale: per soggiornare regolarmente in Italia, una persona straniera deve essere munita di un permesso di soggiorno, cioè un documento rilasciato dallo Stato che attesta la sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza legale sul territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 4 del Testo Unico sull'Immigrazione, lo Stato Italiano, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, consente l'ingresso nel proprio territorio agli stranieri che siano in grado di esibire una documentazione adeguata a dimostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno. È inoltre richiesto che il soggetto disponga di mezzi di sostentamento sufficienti per tutta la durata della permanenza e, salvo i casi in cui il permesso sia richiesto per motivi di lavoro, anche per il rientro nel Paese di provenienza.

Il **Testo unico immigrazione** (TUI, d.lgs. 286/98 e successive modifiche) e il suo regolamento di attuazione (d.P.R. 394/1999 come modificato dal d.P.R. 334/2004 e s.m.i.)

hanno introdotto e disciplinato **vari tipi di permesso di soggiorno** (art. 5 TUI) , corrispondenti alle tipologie di visti di ingresso. Anticipando quanto riportato nei prossimi paragrafi possiamo già dire che, ad esempio, per il soggiorno per motivi familiari è necessario che i familiari già regolarmente soggiornanti attivino le procedure di ricongiungimento familiare (artt. 29 e 30 TUI); per il permesso di soggiorno per motivi di salute è necessario un documento dell'ASL accertante la necessità di sottoporsi a cure mediche; per la protezione internazionale è necessario il parere positivo della Commissione territoriale; per il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sono necessari diversi requisiti tra cui la presenza sul territorio da almeno 5 anni, un permesso di soggiorno in corso di validità e la conoscenza della lingua italiana.

In questo vademecum non tratteremo di tutti i permessi di soggiorno esistenti nel nostro ordinamento, in quanto il nostro lavoro si è concentrato solo su quelle tipologie che potevano essere utili per le persone straniere con la quale abbiamo lavorato durante il corso. Non tratteremo ovviamente del permesso di soggiorno per minori ma nemmeno tratteremo del permesso di soggiorno per lavoro. Tale permesso non è ottenibile da chi è entrato ed è soggiornato irregolarmente poiché può essere rilasciato solo a seguito dell'ingresso con visto per lavoro nell'ambito dei decreti flussi. Per chi ne era titolare ed è detenuto i problemi frequenti riguardano la questione del rinnovo dal carcere a fronte della condanna riportata o della sua revoca che interviene a causa di detta condanna.

Come già menzionato, una caratteristica di ogni permesso di soggiorno è il fatto di avere una durata predeterminata. A

differenza della cittadinanza, che nel momento in cui viene acquisita rimane valida “in eterno” (seppure siano presenti nel nostro ordinamento alcune, rare, ipotesi di revoca della cittadinanza acquisita per lo straniero), il permesso è basato sull’idea di “**temporaneità**” (ad eccezione di alcune situazioni che vedremo in seguito). Il motivo risiede nel fatto che lo straniero regolare viene considerato come presente sul territorio per i motivi e per i fini previsti dalle varie tipologie di permessi: nel momento in cui viene meno la condizione alla base del permesso o questa non sia più considerata come meritevole di tutela, viene necessariamente meno il permesso in sé. Dunque, nel momento in cui il permesso di soggiorno viene rilasciato, è importante tenere a mente quando interverrà la scadenza dello stesso, in modo da attivarsi per il rinnovo del permesso: è fondamentale, infatti, che nel momento in cui ci si avvicina a tale data ci si ricordi di iniziare per tempo la complessa procedura di rinnovo. Il soggetto che si trova con un permesso di soggiorno scaduto è considerato in una posizione equivalente a quella di un soggetto privo di permesso di soggiorno, cioè come irregolare sul territorio.

Secondo la lettera della legge (art. 5, comma 4 TUI) il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto **entro 60 giorni dalla sua data di scadenza** e nel caso in cui questa richiesta avvenga in un momento successivo oltre i 60 giorni dalla scadenza (art. 13 c. 2 lett. b TUI), lo straniero non potrà vedersi rinnovato il permesso. Con il tempo e grazie alla giurisprudenza questo termine è diventato però più flessibile e, se il rinnovo viene chiesto anche oltre il limite massimo, ciò non porta a un suo automatico diniego, sempre

che siano presenti i requisiti necessari per il rilascio. La giurisprudenza ha esteso questo termine soprattutto con la giustificazione della c.d. causa di forza maggiore: con questo termine si indica un'ampia serie di ipotesi nelle quali è intervenuto un fattore esterno, che ha impedito allo straniero di attivarsi per il rinnovo del permesso, sul quale egli non ha avuto alcuna possibilità di intervenire.

In altre parole si dice che per colpa non sua lo straniero non è riuscito a richiedere nei termini previsti il rinnovo del permesso e quindi il suo ritardo viene giustificato. La valutazione sul fatto che ci sia stata questa causa di forza maggiore o meno è rimessa all'autorità amministrativa nel vaglio sull'ammissibilità della richiesta di rinnovo del permesso: la Questura, che non è un giudice, per una prassi consolidatasi nel tempo tende a richiedere requisiti molto rigidi e dunque non si può mai prevedere se questa giustificazione verrà considerata rilevante o meno, anche laddove appaia convincente. Un esempio di causa di forza maggiore potrebbe essere per esempio il caso dello straniero che per colpa della mancata conoscenza della lingua o delle procedure complesse non riesca a terminare la pratica rinnovo.

Un'altra ipotesi di causa di forza maggiore potrebbe essere ravvisata nel caso in cui lo straniero abbia voluto attivarsi per il rinnovo del permesso direttamente dal carcere ma non gli sia data la possibilità di farlo. Quest'ultimo caso non deve confondere, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il solo fatto di trovarsi in carcere NON costituisca una causa di forza maggiore: infatti, la possibilità di attivare le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno dall'interno dell'istituto penitenziario è un diritto garantito a tutti i cittadini

stranieri. Dunque non potrà essere addotta, come causa di forza maggiore, il solo ingresso in carcere: la situazione potrà però diventare causa giustificativa del ritardo nel caso in cui, come detto prima, allo straniero non sia data materialmente la possibilità di attivare queste procedure di rinnovo tramite gli operatori del carcere.

Proprio perché richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno dal carcere costituisce un diritto, il nostro consiglio è quello di sfruttarlo e provare comunque ad attivarsi per le pratiche di rilascio o rinnovo di precedenti permessi di soggiorno già durante il periodo di detenzione. Infatti, nel momento di uscita dal carcere, quando il fascicolo del detenuto verrà valutato, la documentazione relativa alla proposizione della richiesta di rinnovo del permesso sarà comunque presa in considerazione.

Inoltre è utile sapere che, se si presenta una richiesta di rinnovo durante la detenzione alla quale non segue risposta (come spesso accade), questo significa che la procedura è, per così dire, congelata e potrà essere riaperta al momento di uscita dall'istituto penitenziario.

Concludendo è utile ripetere che il non essere in possesso del permesso di soggiorno (se non per il limitato tempo che può passare per le lungaggini della procedura di rinnovo) porta ad essere soggetti irregolari sul territorio italiano e, per ciò solo, passibili di espulsione amministrativa, di cui parleremo in seguito.

1.2. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Il primo permesso di soggiorno che analizziamo è quello per motivi familiari: in tali ipotesi il cittadino straniero può rivendicare l'applicazione del divieto di espulsione ma va ricordato che la giurisprudenza di legittimità maggioritaria richiede la dimostrazione dell'**effettività della convivenza** anche prima dell'ingresso in carcere. Ciò potrà essere documentato con autocertificazione de parte del parente italiano convivente (prima e dopo la scarcerazione) ma in caso di giudizio potranno essere anche sentiti testimoni sul punto.

Nei casi in cui il soggetto in questione sia **genitore di minore italiano** ex art. 30 co. 1 lett. d) TUI, sussiste il divieto di espulsione anche nel caso in cui non ci sia convivenza con il minore: in questo caso, infatti, viene ritenuto assolutamente superiore il diritto del minore a mantenere un rapporto con i propri genitori, rapporto che sarebbe particolarmente difficile in caso di allontanamento di questi dal territorio italiano. Le uniche eccezioni rilevanti sono la perdita della responsabilità genitoriale o la presenza di motivi di sicurezza nazionale.

Familiari di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno

Nel caso in cui il detenuto abbia familiari regolarmente soggiornanti bisognerà valutare se egli era o non era in

possesso di un permesso di soggiorno. Se ne era titolare ed è scaduto durante la detenzione potrà provare a chiedere la **coesione familiare** con il permesso del familiare con il quale potrebbe ricongiungersi (essenzialmente il coniuge) ma ha tempo un anno dalla scadenza del suo permesso (art. 30 c. 1 lett. c TUI) ed il familiare deve essere in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento (art. 29 TUI, reddito sufficiente e alloggio idoneo). In ogni caso, se presente un familiare, tale elemento dovrà essere vagliato dall'amministrazione prima o dal giudice poi ai sensi dell'art. 5 c. 5 qualora venga impugnato il rifiuto di rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno. Se il detenuto invece è sempre stato sprovvisto di titolo di soggiorno, i legami familiari potranno rilevare, a certe condizioni (art. 13 c. 2-bis TUI), in sede di espulsione a fine pena.

Autorizzazione alla permanenza del genitore irregolare nell'interesse del figlio minore da parte del Tribunale per i Minorenni (art. 31 c. 3 TUI)

Ulteriore caso in cui è possibile ottenere un permesso di soggiorno è quello del genitore straniero di minore straniero soggiornante in Italia: in questo caso, per tutelare maggiormente gli interessi del minore, il genitore può richiedere un'autorizzazione a permanere sul territorio italiano (**permesso di soggiorno per assistenza minori** ex art. 31, comma 3 TUI). Il Tribunale per i minorenni può rilasciare tale permesso se valuta che un eventuale allontanamento del genitore dall'Italia possa creare un danno allo sviluppo psicofisico del minore, tenendo in considerazione elementi come l'età, le condizioni di salute e il radicamento sul territorio del minore.

Come si richiede?

Il soggetto detenuto deve **rivolgersi al personale del carcere** (Ufficio Matricola) affinché trasmettano la richiesta e la relativa documentazione alla Questura. È necessario a questi fini presentare i documenti attestanti in particolare la relazione di parentela e l'effettiva convivenza (se richiesta).

Contro il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere proposto un **ricorso al Tribunale** del luogo di residenza. A questi fini è possibile rivolgersi a un **avvocato** esperto in diritto dell'immigrazione (esiste un elenco di difensori presso l'ordine degli avvocati).

Importante! È utile sapere che questi tipi di permessi di soggiorno permettono di svolgere attività lavorativa e potranno poi essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne sussistono i requisiti.

1.3. PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

La presenza di problemi di salute, se particolarmente gravi, è una di quelle situazioni che rendono **vietata l'espulsione** dello straniero presente sul territorio (art. 19 co. 2 lett. d-bis TUI), perché la nostra Costituzione riconosce la salute come

un diritto fondamentale, che va garantito a chiunque, anche allo straniero non regolarmente soggiornante sul territorio.

In queste ipotesi, quindi, è più semplice **ottenere un permesso di soggiorno** (chiamato permesso di soggiorno “per cure mediche”), anche se il soggetto ha commesso reati ostativi (di cui parleremo in seguito, par. 2) e anche se non ha mai avuto un permesso di soggiorno o se quello che aveva è scaduto da molto tempo.

Questo permesso ha durata pari alla durata del trattamento terapeutico, in genere non superiore ad un anno, ma è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità.

Quali sono i requisiti per ottenere il permesso per cure mediche?

- A seguito dell’entrata in vigore del c.d. **decreto Cutro** (d.l. 20/2023 conv. con modif. in l. 50/2023) deve trattarsi di “condizioni di salute derivanti da **patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine**”, tra queste può rientrare, ad esempio, il percorso riabilitativo presso il Sert .
- Le condizioni di salute devono essere certificate con **documento ufficiale dell’ASL**.
- Si deve accertare che i problemi di salute **non potrebbero essere curati nel Paese di origine**: sarebbe dunque pericoloso per il soggetto essere espulso verso un luogo in cui non potrebbe essere curato e per questo motivo è necessario garantire le cure urgenti ed essenziali sul territorio italiano.
- È inoltre necessario essere titolari di Passaporto.

Come si richiede?

Il soggetto detenuto deve **rivolgersi al personale del carcere** (Ufficio Matricola) affinché trasmettano la richiesta e la relativa documentazione alla Questura.

Bisogna recuperare, anche con l'ausilio degli educatori e degli ufficiali competenti, tutta la **documentazione clinica** da allegare alla richiesta di ottenimento del permesso di soggiorno. In questo caso è molto utile, all'avvicinarsi del fine pena, chiedere all'istituto copia della propria cartella clinica, in modo da poter far valere anche eventuali percorsi terapeutici conclusi.

Contro il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere proposto un **ricorso al Tribunale - Sezione immigrazione** entro 60 giorni dal provvedimento. A questi fini è possibile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto dell'immigrazione (esiste un elenco di difensori presso l'ordine degli avvocati).

Importante! È utile sapere che questo tipo di permesso di soggiorno permette di svolgere attività lavorativa, se la stessa è compatibile con l'accertato stato di salute. A seguito delle modifiche intervenute con il **d.l. 20/2023** non è invece più possibile convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a causa della soppressione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis TUI

Quali tipi di situazioni sono considerate pericolose?

Alcuni esempi di situazioni pericolose sono:

- Cure che non possono essere rimandate senza creare un danno alla salute della persona.
- Impossibilità di interrompere le cure durante il viaggio di rimpatrio verso il Paese di origine: per esempio nel caso in cui sia necessario assicurare un ciclo terapeutico completo e continuativo affinché le cure siano efficaci.
- Assenza nel paese di origine di un sistema sanitario adeguato ad offrire le cure per la determinata condizione di salute.
- Impossibilità per la persona di accedere alle cure o ai medicinali nel Paese di origine, magari perché non erogate gratuitamente o perché eccessivamente costose.

1.4. PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Ai sensi dell'art. 9 TUI, dopo aver soggiornato regolarmente in Italia per almeno 5 anni è possibile richiedere un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (prima chiamata "carta di soggiorno"), che ha **durata illimitata**, a meno che non intervenga la revoca del permesso. Tuttavia, a seguito della legge 238/2021 il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta più la dicitura "durata illimitata", ma indica la durata di dieci anni (cinque per i minori di anni diciotto). Questa durata è riferita esclusivamente alla validità del documento e non alla

regolarità del soggiorno, lo status di lungo soggiornante, è infatti permanente.

I titolari di questo tipo di permesso di soggiorno godono di alcuni diritti ulteriori rispetto agli altri cittadini stranieri regolari sul territorio e in particolare, per poter disporre un'espulsione nei confronti di un soggiornante di lungo periodo, sono necessarie valutazioni più rigorose: saranno dunque presi in considerazione altri elementi (oltre alla pericolosità sociale) quali l'età del soggetto, la durata del suo soggiorno in Italia e la presenza di legami familiari e sociali sul territorio, oltre che l'assenza di questi legami nel Paese d'origine.

Se lo straniero è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo potrà vederselo revocare durante la detenzione.

Difficilmente invece potrà richiederlo dal carcere perché la condanna in sede di primo rilascio è ostantiva.

Quali sono i requisiti per ottenerlo?

- Soggiorno regolare in Italia per almeno **5 anni**
Importante! L'assenza dal territorio dello Stato per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi nei 5 anni impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza, a meno che non vi siano gravi e documentati motivi.
- Possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.
- Disponibilità di un **reddito minimo** non inferiore all'assegno sociale annuo (7.002, 97€ per il 2025).
- Conoscenza della **lingua italiana di livello almeno A2**: per ottenere il permesso è necessario svolgere un test di conoscenza della lingua italiana e raggiungere almeno il livello A2.

È possibile non svolgere il test se si è già in possesso di: un certificato rilasciato da uno degli Enti certificatori; un titolo di studio conseguito in Italia (licenza di scuola media, diploma di scuola superiore, laurea); un attestato di frequenza di un corso di studi in un'università italiana; un attestato rilasciato dal CTP.

Per i **beneficiari di protezione internazionale** (asilo politico o protezione sussidiaria) ci sono alcune eccezioni: i 5 anni si calcolano dalla presentazione della domanda di protezione; NON è necessaria la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana.

Deve essere **aggiornato ogni 10 anni** (5 per i minori di anni diciotto) a seguito della presentazione della relativa domanda ed è anche in questa sede che potrebbero essere opposte le condanne riportate dallo straniero. Con il D.L. 145/2024 è stato modificato l'art. 9 bis TUI comma 1 lett. A per cui i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro, possono ottenere un permesso di soggiorno dall'Italia in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 bis.

Importante! Non possono ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo gli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (di cosa si intenda per "pericolosità sociale" parleremo in seguito, par. 3).

Quando può essere revocato?

In caso di **espulsione**, che è possibile solo per:

- Gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale

- Applicazione di misure di prevenzione personali

Importante! Le condanne penali **NON possono comportare un automatico diniego** del permesso: infatti, nell'adottare il decreto di espulsione occorre tenere conto dell'**età** dell'interessato, della **durata del soggiorno**, nonché dell'esistenza di **legami familiari e sociali in Italia** e dell'assenza di tali vincoli nel Paese d'origine.

- Permesso acquisito in modo fraudolento
- Sopravvenuta pericolosità per ordine e sicurezza pubblica
- Assenza dal territorio dell'Ue per 12 mesi consecutivi
- Assenza da 6 anni dal territorio italiano

Quali sono le caratteristiche di questo permesso di soggiorno?

Lo *status* di soggiornante di lungo periodo è a **tempo indeterminato** (a meno che non intervenga la revoca); il permesso viene aggiornato ogni 10 anni automaticamente, a seguito della presentazione della relativa domanda.

Viene inoltre garantita la **piena libertà di circolazione** nello Spazio Schengen per 90 giorni per turismo e per più di 90 giorni per particolari motivi.

Con questo tipo di permesso è possibile svolgere **attività lavorativa subordinata o autonoma**, e usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale.

Può essere chiesto anche per i **familiari a carico**: coniuge; figli minori o maggiorenni a carico se non possono provvedere alle proprie esigenze in ragione di invalidità totale; genitori a carico; genitori ultrasessantacinquenni. A questi fini sono necessari: un alloggio idoneo; un reddito

sufficiente (si sommano i redditi di tutti i conviventi); che il familiare soggiorni regolarmente in Italia da almeno 5 anni.

1.5. PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NAZIONALE E DIVIETI DI ESPULSIONE

L'art. 10 comma 3 della Costituzione italiana sancisce che "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

In assenza di una legge organica che disciplini l'asilo politico, nel nostro ordinamento sono comunque in vigore norme che regolamentano lo **status di rifugiato** ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del suo Protocollo del 1967 e quelle che hanno introdotto la c.d. **protezione sussidiaria**. La protezione sussidiaria, unitamente alle procedure relative a detta protezione - ma anche allo status di rifugiato - sono disciplinate da direttive europee (la c.d. Direttiva qualifiche 2001/95/UE e la c.d. Direttiva procedure 2013/32/UE, attuate in Italia dai d.lgs. n. 25/2008, n. 251/2007, n. 142/2015 e successive modifiche).

Esiste inoltre una protezione nazionale (complementare alle due internazionali, ossia *status* di rifugiato e protezione sussidiaria) denominata **protezione speciale** che può essere riconosciuta in alcuni casi e che è stata da ultimo ridefinita dal c.d. **decreto Cutro** (v. infra).

Le ragioni che potrebbero legittimare il riconoscimento di una protezione internazionale o nazionale possono essere invocate anche quali **“divieti di espulsione”**, disciplinati dall'**art. 19 comma 1 TUI**.

Cosa si intende per protezione internazionale?

Ci sono due tipi di protezione internazionale:

- **Status di rifugiato politico:** può essere richiesto quando nel Paese di origine il soggetto ha subito o ha timore di subire in caso di rientro persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

Vediamo alcuni esempi di “persecuzione” per capire di cosa si tratta: violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale e minacce di tali atti; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori; atti diretti in modo specifico contro un genere sessuale (come i matrimoni forzati o precoci, le mutilazioni genitali e la violenza di genere) o contro un orientamento sessuale.

Se la domanda di asilo viene accolta, al soggetto viene riconosciuto al soggetto lo “status di rifugiato” e potrà ottenere un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, che è rinnovabile.

- **Protezione sussidiaria:** può essere richiesta quando lo straniero non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma ci sono comunque fondati motivi di ritenere che nel paese di origine correrebbe il rischio di subire un **grave danno alla persona**. Nella valutazione si tiene conto anche dell'esistenza, nel paese di origine, di **violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani**.

Spieghiamo che cosa si intende per “danni gravi” con alcuni esempi: condanna a morte o esecuzione della stessa; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; conflitto armato interno o internazionale.

Se la domanda viene accolta, al soggetto viene riconosciuta la protezione sussidiaria e potrà ottenere un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, che è rinnovabile.

Cosa si intende per protezione nazionale?

Ai due tipi di protezione appena visti se ne aggiunge un terzo chiamato “**protezione speciale**”: se non viene accolta la domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale può decidere di concedere la protezione speciale in presenza di alcune condizioni:

- Sussiste comunque un **pericolo** che il soggetto possa essere perseguitato o torturato perché nel Paese di origine vengono continuamente e gravemente violati i diritti umani.
- La vita del soggetto è molto radicata sul territorio perché in Italia ha forti **legami familiari e sociali** ed è lontano da molto tempo dal suo Paese di origine. (N.B., come vedremo fra poco, questa condizione è stata eliminata a seguito del d.l. 20/2023).

L'accoglimento della richiesta consente di ottenere un permesso di soggiorno della durata di 2 anni, rinnovabile alla scadenza.

Come si svolge la procedura?

A seguito della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che deve avvenire personalmente in Questura), verrà svolta un'audizione davanti alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che acquisirà tutte le informazioni necessarie (tramite l'aiuto di un interprete).

Infine, verrà comunicata la decisione della Commissione: *status* di rifugiato; protezione sussidiaria; protezione speciale; diniego.

In caso di diniego il soggetto può rivolgersi al suo avvocato per presentare **ricorso presso la Sezione specializzata del Tribunale** del luogo di residenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (o 15 giorni in caso di manifesta inammissibilità della domanda di protezione). A questi fini è possibile rivolgersi a un **avvocato** esperto in diritto dell'immigrazione (esiste un elenco di difensori

AGGIORNAMENTO c.d. Decreto Cutro

Il **d.l. n 20/2023** (“**d.l. Cutro**”), convertito con modificazioni in **I. 5 maggio 2023, n. 50**, ridimensiona notevolmente (ma non elimina) l’istituto della protezione speciale, con la soppressione del terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1. TUI.

Dalla data di entrata in vigore del decreto (**11 marzo 2023**) viene infatti cancellata la possibilità di vedersi riconoscere in modo più diretto – dalle Commissioni Territoriali o dalle

Questure – la c.d. protezione speciale per integrazione privata o familiare ex art. 8 CEDU. Tuttavia, il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dell'Italia in materia di immigrazione è rimasto e quindi la giurisprudenza si sta orientando nella direzione di considerare il rispetto di questi obblighi bilanciandoli con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Inoltre, il permesso di soggiorno per protezione speciale **non potrà più essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**, avendo il medesimo decreto soppresso l'art. 6, co. 1 bis, lett. a) TUI che disciplina la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di altre tipologie di permessi di soggiorno.

Importante! Per le persone che hanno presentato l'istanza prima dell'11 marzo 2023 si continuerà ad applicare la normativa previgente. Inoltre, le persone già titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale non ancora scaduto, rilasciato sulla base dei requisiti abrogati, potranno richiedere il rinnovo di tale permesso: il rinnovo è possibile una sola volta e avrà durata annuale (cfr. Circolare n. 400/B/2023 del Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, datata 1 giugno 2023).

2.

REATI OSTATIVI

Nel linguaggio giuridico, la parola “ostativo” è riferita a qualcosa che costituisce motivo di impedimento.

Un reato è detto ostativo quando è ritenuto estremamente grave per il nostro ordinamento e costituisce, quindi, un **“ostacolo” al rinnovo o al rilascio di un permesso di soggiorno.**

Sono reati comuni (cioè reati che possono essere commessi da tutti, anche dai cittadini italiani), ma che prevedono per lo straniero delle conseguenze ulteriori rispetto al processo e alla pena, perché incidono sul permesso di soggiorno.

Quali reati sono “ostativi”?

Ecco i principali reati ostativi al permesso di soggiorno (v. art. 4 co. 3 TUI):

- Furto aggravato, furto in appartamento e furto con strappo, rapina, estorsione, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, fabbricazione, detenzione e uso di documenti d'identità falsi
- Reati inerenti allo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti
- Reati inerenti alla libertà sessuale

- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed emigrazione clandestina
- Reclutamento di persone destinate alla prostituzione e sfruttamento della prostituzione.

Importante! Anche se il soggetto ha commesso uno di questi reati **non è automaticamente impossibile ottenere in futuro un permesso di soggiorno**: infatti, oltre alla pericolosità sociale del soggetto (v. par. 3), è sempre necessario valutare la sua condizione specifica, che comprende anche altri elementi.

Più nello specifico, con riferimento ad un soggetto straniero in diversi casi andranno operati giudizi di bilanciamento: la durata del soggiorno dell'interessato; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare (effettività dei legami familiari in Italia); le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l'interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite. Si capisce da quanto detto sopra che l'unità familiare assume grande rilevanza in questa valutazione, perché è considerata un diritto fondamentale e, quindi, va sempre tenuta in considerazione prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

È sempre opportuno effettuare un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, da un lato, e la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, dall'altro. La Corte costituzionale (**C. cost. sent. n. 202/2013**) ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 5, comma 5, del decreto

legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo **straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».**

Segnaliamo, in materia, anche la recente decisione della Corte costituzionale (**C.cost. sent. n. 88/2023**) che ha dichiarato la **illegitimità costituzionale** degli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5 TUI nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che **impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro**, anche quelle per il reato di cui all'articolo **73, co. 5, del d.P.R. numero 309 del 1990** (Testo Unico Stupefacenti) (cd “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all'articolo **474 co. 2 c.p.** (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

3.

PERICOLOSITÀ SOCIALE

La pericolosità sociale consiste nella probabilità che il soggetto commetta altri reati. È utile sapere che si tratta di una valutazione solo eventuale (non è detto che il soggetto

sia socialmente pericoloso solo in quanto autore di un reato) e comunque non permanente, infatti è sottoposta a riesame.

Si tratta del presupposto per l'adozione delle misure di sicurezza e dei provvedimenti di espulsione amministrativa (che vedremo in seguito): quindi, far venir meno la valutazione di pericolosità è importante per chiedere la revoca dei vari tipi di espulsione e anche per rimuovere l'ostacolo al rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno.

Come viene valutata la pericolosità sociale?

La pericolosità sociale deve essere valutata in concreto in base alle circostanze indicate dalla legge (art. 133 c.p.), che individua gli indici da tenere in considerazione ai fini della prognosi di pericolosità sociale:

- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato
- intensità del dolo o grado della colpa

- motivi a delinquere e carattere del reo
- precedenti penali e giudiziari e, in genere, condotta e vita del reo, antecedenti al reato
- condotta contemporanea o susseguente al reato
- condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

In sintesi, quindi si tiene conto sia delle **caratteristiche del reato**, sia di quelle dell'**autore**.

È particolarmente rilevante in questa valutazione la **condotta tenuta durante la detenzione in carcere**: quindi è sicuramente

importante dare prova di partecipazione ai progetti rieducativi offerti dal carcere e viene valutato positivamente l'accesso alle misure alternative alla detenzione (come per esempio affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà o liberazione anticipata) e ai benefici penitenziari (come per esempio il lavoro esterno o interno e i permessi premio).

Importante! La sola presenza di una condanna per un reato ostantivo non è sufficiente per emettere un diniego o il rigetto del permesso di soggiorno, **non c'è mai un automatismo per determinare la pericolosità sociale**. Non basta che il cittadino straniero abbia commesso un reato (anche se ostantivo) per ritenerlo soggetto pericoloso: l'autorità amministrativa deve procedere ad una valutazione complessiva della situazione concreta.

Cosa fare in caso di valutazione positiva di pericolosità sociale?

È importante procurarsi, già durante la detenzione, la documentazione che possa provare l'assenza di pericolosità

sociale, quindi è bene avere già un piccolo dossier all'uscita, ai fini del **riesame** della valutazione, che dovrà avvenire necessariamente al termine della pena.

È importante iniziare a chiedere agli operatori del carcere la documentazione già durante la permanenza in carcere (per esempio, provvedimento di revoca della misura di sicurezza oppure provvedimento di concessione di una misura alternativa alla detenzione).

4.

RIABILITAZIONE PENALE

La riabilitazione (art. 178 c.p.) è lo strumento che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere dei benefici.

La riabilitazione, infatti, rimette il soggetto nella società nello stesso modo in cui viveva prima della sentenza di condanna. Questo istituto ha funzione premiale e promozionale, in vista della risocializzazione del reo e perciò premia il condannato per la condotta positiva tenuta.

La riabilitazione NON fa tornare nullo il casellario giudiziale penale, ma aggiunge all'annotazione della condanna la specificazione che è intervenuta la riabilitazione.

Perché è particolarmente utile per il detenuto straniero?

La riabilitazione è l'unico rimedio alla ostatività dei reati e può essere richiesta sia da soggetti che fanno reingresso nel loro paese di origine e hanno intenzione di tornare successivamente in Italia (per esempio richiedendo un nuovo visto d'ingresso), sia da quei soggetti che rimangono in Italia senza un valido permesso di soggiorno all'uscita dal carcere. Essa è **fondamentale per richiedere un permesso di soggiorno** perché, oltre a estinguere le pene accessorie (come, per esempio, l'interdizione o la decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale), estingue anche

ogni altro effetto penale derivante della condanna, tra i quali rientra anche l'effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

Dunque, grazie alla riabilitazione sarà più facile chiedere e ottenere un nuovo permesso di soggiorno in futuro, infatti in caso contrario è quasi impossibile regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano.

Quali sono i presupposti per la riabilitazione?

Per richiedere la riabilitazione è necessario che ci siano tre presupposti ex art. 179 c.p.:

- Il primo presupposto è la **decorrenza di almeno tre anni dall'espiazione/estinzione della pena** (otto per i recidivi e dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza). La pena viene considerata come espiata dal giorno in cui il condannato ha finito di scontare la pena detentiva o le misure alternative alla detenzione, oppure ha esaurito il pagamento della pena pecuniaria. Ciò significa che la pena principale (ergastolo, arresto, reclusione, multa, ammenda) deve essere stata scontata, indipendentemente dalla forma con cui è stata eseguita: ci sono condanne che riportano una pena sia detentiva che pecuniaria, e allora in questi casi il soggetto dovrà aver già scontato il periodo di detenzione ma non dovrà dimenticarsi di procedere al **pagamento della multa/ammenda** che gli è stata inflitta, poiché fino a quel momento la pena non si considererà estinta e dunque i 3 anni non inizieranno a decorrere.
- Il secondo presupposto è la **buona condotta**, infatti il condannato deve dare prove effettive e costanti di risocializzazione. La buona condotta deve consistere in

fatti positivi di ravvedimento avvenuti in epoca successiva alla sentenza di condanna (per esempio si tiene conto di fattori come un'occupazione stabile, tenore di vita onesto, abbandono dei rapporti illeciti...)

- Il terzo presupposto è quello dell'**adempimento alle obbligazioni civili** (obbligo del risarcimento del danno, obbligo delle restituzioni, pagamento delle spese processuali...), salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'assoluta impossibilità di adempierle. Spetta in ogni caso al soggetto che chiede la riabilitazione **dimostrare di aver fatto quanto nelle sue possibilità per adempiere alle obbligazioni** o dimostrare viceversa la sua condizione di impossibilità: non basta un'autocertificazione della propria condizione economica, ma è necessario fornire prove oggettive sulle entrate e sui familiari a carico. Infatti se il soggetto percepisce un reddito, deve provare l'intenzione di riparare il danno, in base alle sue possibilità.

L'effettiva risocializzazione del condannato può essere dimostrata con il positivo interessamento del soggetto nei confronti della vittima del reato, partendo dall'eliminazione delle conseguenze negative della condotta illecita.

5.

CITTADINANZA ITALIANA

In Italia la materia della cittadinanza è regolata dalla legge n° 91 del 5 febbraio 1992 (poi modificata dalla legge del 1° dicembre 2018, n. 132 e dal d.l. 36/2025) e dai regolamenti di esecuzione n. 572/93 e n. 362/94.

La normativa italiana attualmente in vigore prevede diverse ipotesi di acquisto della cittadinanza, alcuni automatici ed altri subordinati al verificarsi di determinate condizioni, alla dichiarazione di volontà e ad una decisione dell'Autorità. In particolare, si può diventare cittadino italiano in diversi modi: con il c.d. "acquisto automatico", per beneficio di legge o in caso di matrimonio o naturalizzazione.

5.1. ACQUISTO AUTOMATICO

A) Per nascita (*ius sanguinis*): è considerato cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini italiani (quindi anche il figlio nato all'estero da cittadino italiano).

Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 un cittadino straniero poteva ottenere la cittadinanza italiana per discendenza dimostrando di essere discendente in linea retta (padre → nonno → bisnonno, ecc.) di un cittadino italiano nato in Italia. La cittadinanza italiana si trasmetteva dunque

automaticamente dai genitori (o antenati) italiani ai figli, senza limitazioni di generazione a condizione che la trasmissione della cittadinanza non si fosse mai interrotta e si dimostrasse documentalmente la linea di discendenza da un avo italiano.

Su questa disciplina è intervenuto il **d.l. n. 36/2025** “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”

Il decreto legge del 28 marzo 2025, attraverso l'art. 3-bis della legge n.91/1992, ha introdotto alcune limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza *iure sanguinis*. In particolare, pur mantenendo tale principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, si rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all'estero da cittadini italiani.

La cittadinanza italiana per discendenza è quindi ora **riconosciuta automaticamente solo fino alla seconda generazione**: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. Gli stessi discendenti acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno due anni continuativi in Italia. I nuovi limiti valgono solo per chi ha un'altra cittadinanza (onde evitare situazioni di apolidia) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l'entrata in vigore del decreto-legge). Resterà cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato). Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 28 marzo 2025. Le domande presentate prima di tale data saranno valutate secondo la normativa precedente.

Parallelamente al decreto-legge, il Governo ha approvato un disegno di legge che introduce ulteriori disposizioni in

materia di cittadinanza, ispirandosi alla Convenzione europea del 1997. Il testo ribadisce il principio del “legame effettivo” con l’Italia, richiedendo una “residenza qualificata” di almeno due anni per l’acquisto della cittadinanza. Tra le novità più significative, spicca l’obbligo di registrare l’atto di nascita dei discendenti di italiani entro i 25 anni, pena l’esclusione dalla richiesta di cittadinanza per “mancato vincolo” con l’Italia. Inoltre, si introduce la perdita della cittadinanza per desuetudine: chi, pur essendo cittadino italiano, non mantiene legami con il Paese per 25 anni e possiede un’altra cittadinanza, potrà vedersi revocato lo status.

L’ultimo punto della riforma consiste in un secondo disegno di legge approvato per modificare le procedure burocratiche: chi abita all’estero non dovrà più rivolgersi ai consolati per ottenere la cittadinanza, ma a un nuovo ufficio centralizzato gestito dal ministero degli Esteri.

Come si richiede la cittadinanza *iure sanguinis*?

La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* può presentarsi con due modalità:

- istanza da presentare all’Autorità consolare (se il richiedente risiede all’estero)
- Istanza da presentare al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia).

Quali documenti sono necessari?

È necessario allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;

- atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- atto integrale di morte dell'antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l'avo si è coniugato in Italia, e pertanto l'atto di morte è l'unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
- atto integrale di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato (es. la CNN brasiliiana);
- copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
- in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l'altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/ padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
- in caso di domanda amministrativa presentata in Italia: certificato di residenza;
- altri eventuali, da valutarsi in base al caso specifico e individuale del richiedente.

L'acquisto della cittadinanza **per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani** (c.d. *ius soli*) è previsto solo in due casi:

- se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
- se nessuno dei genitori è in grado di trasmettere la propria cittadinanza al figlio, secondo la legge dello Stato di appartenenza.

È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza.

B) Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione

C) Per adozione

D) Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori

5.2. ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE

A) Per discendenza: lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (oppure uno dei nonni) siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- presta effettivamente servizio militare nelle Forze Armate Italiane e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

- assume un impiego pubblico anche all'estero, per lo Stato italiano
- al compimento dei 18 anni di età, sia residente legalmente in Italia, senza interruzione, da almeno due anni.

B) Per nascita e residenza in Italia (o elezione): può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni e che dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana. L'articolo 33 del Decreto legge n 69 del 21 giugno 2013, recependo i più recenti orientamenti giurisprudenziale, ha chiarito che allo straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni chiede l'acquisto della cittadinanza, non sono imputabili, ai fini di dimostrare la residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea. Altra importante novità è contenuta nel secondo comma dell'articolo 33 il quale impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero, nella sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità, in presenza dei requisiti, di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, tale richiesta potrà essere fatta anche oltre il diciannovesimo anno di età.

5.2. ACQUISTO PER MATRIMONIO O NATURALIZZAZIONE

A) Matrimonio con un cittadino italiano/a: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiano dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai sensi dell'art. 6 L.n. 91/92, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato **condanne penali in Italia** (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del c.p.) **o anche all'estero** ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana.

La **riabilitazione** fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Come si richiede?

La domanda di cittadinanza dev'essere presentata online dal portale Servizi Cittadinanza del Ministero dell'interno.

- Certificato di matrimonio o di unione civile, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine (tale certificato scade dopo 6 mesi), oppure copia atto integrale di matrimonio rilasciata dal Comune italiano se il certificato è stato trascritto. Se il coniuge non è cittadino italiano dalla nascita è importante conoscere la data di naturalizzazione perché da tale data decorrono i 2 anni necessari per poter presentare domanda di cittadinanza, ridotti ad 1 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
- Documento di riconoscimento: carta d'identità, passaporto, carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extra- comunitari; attestazione di soggiorno per i cittadini dell'UE
- Codice fiscale
- Certificato di nascita tradotto e legalizzato o apostillato
- Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato o apostillato
- Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
- Pagamento del contributo obbligatorio di € 250,00 e di una marca da bollo da € 16,00 (al momento della presentazione della domanda)

B) Per naturalizzazione: lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo **dieci anni di residenza legale** in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea. Il d.l. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con legge n. 132/2018, ha apportato significative modifiche al testo della Legge n. 91/92, intervenendo su tempi e costi della richiesta di cittadinanza per naturalizzazione ed introducendo l'ulteriore requisito della conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente. Inoltre, malgrado non sia espressamente previsto per legge, il richiedente la cittadinanza italiana deve dimostrare di avere un reddito adeguato a sostentare sé stesso ed il proprio nucleo familiare, ove presente.

Anche se non esiste un elenco di reati ostantivi alla cittadinanza italiana, tuttavia è assolutamente **necessario chiedere la riabilitazione** prima di presentare domanda. Si consiglia anche di chiedere il certificato della misura del casellario giudiziale per verificare di non avere riportato condanne che magari non compaiono sul certificato penale. Proprio in ragione degli interessi coinvolti la concessione della cittadinanza è demandata al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell'Interno ed è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale.

Il riconoscimento dello status di cittadino si configura come un'espressione del potere sovrano dello Stato e incide sulla composizione della comunità nazionale, implicando valutazioni che riguardano la sicurezza, la stabilità economica e sociale, l'identità nazionale e i valori di convivenza civile. Secondo l'orientamento giurisprudenziale, nella valutazione

articolata che spetta all'amministrazione per concedere o meno la cittadinanza, assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere **l'integrazione del richiedente** nella comunità nazionale sotto il profilo della **conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano**. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un **buon cittadino**, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, **l'assenza di precedenti penali**, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516). L'amministrazione giudicante, inoltre, effettua un **giudizio prognostico** volto a garantire che **l'individuo non costituirà una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, non violerà le regole di convivenza o i valori identitari** e non costituirà un onere per la finanza pubblica.

Il d.l. 113/2018 convertito in l. 132/2018 (decreto Salvini), attraverso l'articolo 10 bis della l.91/92, ha poi introdotto la possibilità di **revocare la cittadinanza** italiana acquisita per matrimonio, per elezione dopo il diciottesimo anno e per residenza, in caso di **condanna definitiva per reati di terrorismo e per reati di cui agli art. 270-ter e 270-quinquies (reati contro lo Stato)**.

Come si richiede?

Il richiedente la cittadinanza italiana residente in Italia accede tramite il proprio SPID o CIE sul portale informatico Servizi Cittadinanza del Ministero dell'Interno. Il modello telematico di domanda deve essere compilato allegando i seguenti documenti:

- Documento di riconoscimento - Carta d'identità, passaporto, carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, attestazione di soggiorno per i cittadini dell'UE.
- Codice fiscale
- Certificato di nascita in lingua originale legalizzato e munito di traduzione legalizzata
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali altri Paesi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata
- Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, proprie e dei familiari conviventi se concorrono al reddito
- Pagamento del contributo obbligatorio di € 250,00 e di una marca da bollo da € 16,00

AGGIORNAMENTO c.d. Decreto Sicurezza (decreto legge n. 48/2025 e convertito in l. n. 80/2025). Ha introdotto **la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per specifici reati** (art. 9 d.l. 48/2025)

Il Decreto Sicurezza ha modificato l'art 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di **revoca della cittadinanza**, prevedendo che tale revoca possa essere disposta entro 10 anni dalla condanna condanna definitiva per reati commessi contro la personalità dello Stato. La previgente normativa prevedeva invece che la revoca potesse essere disposta entro 3 anni dalla condanna. Reati che possono comportare la revoca:

- Reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordinamento costituzionale
- Ricostituzione di associazioni sovversive
- Partecipazione a banda armata
- Assistenza a associazioni sovversive o con finalità di terrorismo

La revoca della cittadinanza avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

6. ESPULSIONI

6.1. INTRODUZIONE

Parlare di "espulsione" al singolare è una semplificazione: nel nostro ordinamento esistono diverse forme di espulsione, ciascuna con caratteristiche, presupposti e finalità differenti. Anche se l'esito è sempre l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio italiano, le modalità per arrivarvi variano considerevolmente.

Ma che cos'è un'espulsione?

Potremmo dire che altro non è che un'azione con la quale lo Stato – per diverse ragioni che poi andremo a vedere – allontana dal territorio nazionale il cittadino straniero. Già da questa prima definizione appare difficile capire come mai esistano istituti che appaiono così differenti, per modalità applicative e autorità precedenti, che su carta ricorrono a tale strumento per diversi motivi anche se nella pratica finiscono per avere la stessa finalità, o per lo meno ad assomigliarsi molto.

Analizzeremo di seguito i vari tipi di espulsione, distinguendo i possibili destinatari di queste misure, gli organi

che possono disporle e, soprattutto, illustrando come procedere per opporsi.

Una distinzione specifica tra i vari tipi di atti è necessaria perché è molto semplice fare confusione, la stessa classificazione giuridica delle misure ne è la prima causa: come è possibile, ad esempio, che l'espulsione possa essere disposta sia come una misura alternativa alla detenzione sia come una misura di sicurezza? Si tratta di istituti giuridici con finalità diametralmente opposte e dunque può essere complesso capire come facciano ad avere lo stesso oggetto.

Capire le differenze tra le varie tipologie è fondamentale, prima di tutto per capire quale autorità ha effettivamente il potere di disporre l'espulsione (un Tribunale o una autorità amministrativa?) e poi per capire a chi bisogna rivolgersi e come bisogna fare per potersi opporre alla misura. Molto differenti sono anche i destinatari della misura, è vero che la caratteristica imprescindibile è che si tratti di persone prive della cittadinanza italiana, ma è possibile che la misura colpisca sia soggetti irregolari non detenuti sia stranieri che si trovino in stato di detenzione o che siano in procinto di entrare in carcere. Non è nemmeno improbabile, anzi, che lo stesso soggetto possa essere colpito da più tipi di espulsione, basati su diversi elementi: anche per questo è centrale saperli distinguere tra di loro.

IMPORTANTE! L'art. 19, ai commi 1 e 2 TUI prevede alcune specifiche situazioni, che verranno analizzate in modo più approfondito in seguito, in presenza delle quali non può essere disposta l'espulsione del soggetto (c.d. **divieti di espulsione**). Ci sono infatti categorie di persone che sono

considerate “inespellibili”, come per esempio i minori di 18 anni (salvo il diritto del minore il genitore espulso) e le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio: di queste specifiche situazioni non tratteremo in questo vademecum. Parleremo invece di altre e diverse condizioni che giustificano dei divieti di espulsione: per esempio, timori di gravi pericoli per il soggetto nel caso di rientro nel paese di origine; gravi motivi di salute per i quali si ritiene necessaria una cura in Italia; presenza di legami familiari in Italia ad alcune condizioni.

Infatti in tutte queste ipotesi la legge tutela alcuni diritti fondamentali considerati superiori a quelli che giustificano l’espulsione del soggetto, come per esempio il diritto alla vita privata e familiare, il superiore interesse del minore e il diritto alla salute.

Riprendendo la presenza di diversi tipi di espulsione, la grande differenza che intercorre tra le misure giudiziali e quelle amministrative, delle quali parleremo approfonditamente in seguito, consiste nella diversa autorità procedente. Per quelle giudiziali si tratta del giudice, all’esito di un procedimento giudiziale, per quella amministrativa si tratta del Prefetto o, per eccezionali circostanze, il Ministro dell’Interno all’esito di un procedimento di diversa natura.

6.2. ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA (ART. 15 TUI)

Quando è il giudice penale a decidere: l'espulsione come misura di sicurezza.

In alcuni casi, l'espulsione può essere decisa da un giudice penale nel momento in cui condanna una persona straniera per un reato. In questo caso, il giudice insieme alla pena detentiva dispone la misura di sicurezza dell'espulsione, la quale verrà eseguita al termine del periodo detentivo in carcere.

Ma attenzione: **non è automatica**. Perché venga disposta, serve qualcosa in più della semplice condanna. Serve che il giudice ritenga quella persona “socialmente pericolosa”, cioè che ci sia il rischio concreto che, una volta libera, possa commettere altri reati o mettere in pericolo la collettività.

Essendo frutto di una valutazione da parte del giudice, la misura può anche venire revocata se vengono meno i presupposti per l'applicazione.

Cosa sono le misure di sicurezza?

Sono misure che mirano a tenere il soggetto lontano dalla possibilità di commettere altri reati e si applicano, infatti, a chi è considerato socialmente pericoloso, allo scopo di prevenire il rischio di recidiva.

L'obiettivo è quello di tutelare da un lato il soggetto (per evitare che ricada in circuiti criminali) e dall'altro la sicurezza della comunità.

La valutazione di pericolosità sociale, in teoria, dovrebbe essere molto attenta e aggiornata. Non basta un'etichetta, serve considerare come quella persona si comporta in carcere, se ha partecipato a percorsi di reinserimento, se ha costruito legami familiari o sociali. E infatti, anche una volta decisa, l'espulsione deve essere riesaminata dal magistrato di sorveglianza prima che venga eseguita. In pratica, dovrebbe esserci spazio per riconoscere se nel frattempo qualcosa è cambiato.

Quando viene disposta l'espulsione come misura di sicurezza?

Come accennato prima, il giudice, per poter disporre la misura di sicurezza, deve accettare la **pericolosità sociale** del soggetto, quindi l'espulsione non può mai essere conseguenza automatica della sentenza di condanna.

Vediamo i casi in cui il giudice, quando emette una sentenza penale, può prevedere in aggiunta la misura di sicurezza dell'espulsione della persona condannata:

- in caso di condanna alla reclusione non inferiore ai due anni (art. 235 c.p.)
- in caso di condanna per i delitti contro la personalità dello Stato di cui al Libro II, Titolo I del c.p. (art. 312 c.p.)
- in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 1 e 2 TU stupefacenti (per esempio produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o l'induzione all'uso di sostanze stupefacenti); espulsione in caso di condanna per altri reati previsti dal TU stupefacenti diversi da quelli citati (art. 86 TU stupefacenti)

- in caso di condanna per uno dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.) in flagranza (art. 15 TUI), come per esempio la rapina, l'estorsione, il furto, il delitto di maltrattamenti in famiglia, il delitto di atti persecutori, la truffa...

Cos'è la pericolosità sociale?

È la probabilità che nel futuro il soggetto commetta altri reati: quindi si fa una valutazione sulla potenziale tendenza dell'individuo a continuare a delinquere una volta uscito dal carcere. Come accennato prima, il solo fatto di aver ricevuto una condanna, anche per reati gravi, non vuol dire necessariamente che il soggetto sia considerato socialmente pericoloso, infatti una cosa è la valutazione della responsabilità penale per un fatto specifico e cosa distinta è la valutazione della pericolosità sociale del soggetto, che viene valutata in base ad altri parametri.

Importante! Come abbiamo visto in precedenza, l'art. 19, comma 2 TUI prevede però dei divieti di espulsione, cioè alcune specifiche situazioni in presenza delle quali il giudice non può disporre l'espulsione del soggetto, per esempio: timori di gravi pericoli per il soggetto nel caso di rientro nel paese di origine; gravi motivi di salute per i quali si ritiene necessaria una cura in Italia; presenza di legami familiari in Italia ad alcune condizioni. Infatti, in queste ipotesi la legge tutela alcuni diritti fondamentali considerati superiori a quelli che giustificano l'espulsione del soggetto, come per esempio il diritto all'unità familiare o alla salute.

Come ci si oppone all'espulsione a titolo di misura di sicurezza?

Anche se al momento della condanna viene disposta la misura di sicurezza, è possibile chiedere il **riesame della pericolosità sociale** al magistrato di sorveglianza, che può revocare la misura di sicurezza (anche durante il periodo di detenzione). Infatti, la valutazione della pericolosità sociale non è mai definitiva e può mutare nel tempo: per questo è necessario che prima dell'effettiva espulsione a valutata nuovamente dal magistrato di sorveglianza.

Ai fini del riesame, il magistrato di sorveglianza valuterà principalmente la **condotta** tenuta durante la detenzione (quindi è sicuramente importante dare prova di partecipazione ai progetti rieducativi offerti dal carcere) e viene valutato positivamente l'accesso alle **misure alternative alla detenzione** (come per esempio affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà o liberazione anticipata) e ai benefici penitenziari (come per esempio il lavoro esterno o interno e i permessi premio).

Sempre ai fini di questa valutazione è utile fornire al magistrato di sorveglianza qualsiasi documento che possa provare l'assenza di pericolosità sociale o una situazione che integra un **divieto di espulsione**; quindi, è importante muoversi già durante la detenzione per recuperare ogni documento utile.

Nella prassi può succedere che si venga scarcerati (perché è decorso il periodo di detenzione) ma non sia ancora stato effettuato il riesame della pericolosità sociale dal magistrato di sorveglianza: ovviamente fino a quando il magistrato non decide sulla pericolosità non potrà intervenire l'espulsione.

6.3. ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (ART. 16 TUI)

Quando l'espulsione prende il posto della detenzione.

Un altro tipo di espulsione è quella che viene usata come alternativa alla detenzione. Qui lo scenario è diverso: parliamo di persone straniere irregolari, che dopo aver ricevuto una condanna si trovano in carcere, ed alle quali mancano meno di due anni di pena da scontare. Invece di scontare la pena in carcere, possono essere espulse. L'idea – almeno sulla carta – è di evitare di sovraccaricare le carceri, usando l'espulsione come “soluzione semplice”.

In questo caso non serve nemmeno valutare la pericolosità. Se la persona è irregolare, identificata e ha una pena da scontare inferiore ai due anni, può trovare applicazione questa misura, decisa dal magistrato di sorveglianza, pur con tutti i problemi relativi all'esecuzione delle espulsioni. Se la persona rimpatriata non torna in Italia per dieci anni, la **pena** viene considerata come **estinta**. Ma se rientra prima allora dovrà scontare tutta la pena in carcere.

Il rischio, in questo meccanismo, è che l'espulsione venga trattata più come uno strumento di gestione dell'immigrazione che come una vera alternativa rieducativa alla detenzione. Di fatto, l'unica condizione necessaria è la condizione irregolare, senza che venga preso in

considerazione se la persona abbia radici, relazioni o un progetto di vita in Italia, seppur sussista comunque in capo al magistrato di sorveglianza il potere di valutare se vi siano motivi ostativi all'espulsione e di effettuare i relativi bilanciamenti. Nonostante la legge la classifichi come misura alternativa alla detenzione, la sua applicazione si basa su requisiti differenti, tipici dell'espulsione amministrativa, ed è per questo che non mira direttamente alla rieducazione del condannato.

Chi può essere destinatario di questa misura?

Possono essere destinatari di questa misura i soggetti che (tutte le condizioni devono verificarsi):

- Si trovano in una delle situazioni ex art. 13, comma 2 TUI, cioè quelle situazioni in cui è possibile disporre l'espulsione amministrativa (ingresso irregolare in Italia, soggiorno irregolare in Italia, pericolosità sociale, come vedremo tra poco)
- Stanno espiando una pena detentiva in carcere, con residuo di pena inferiore ai 2 anni.
- Sono stati identificati (identità e nazionalità) dalla Questura. Infatti, la direzione del carcere, al momento dell'ingresso di un cittadino straniero è tenuta a richiedere al Questore che fornisca i dati necessari alla sua identificazione (cioè i dati anagrafici): solo a seguito di questa procedura il magistrato di sorveglianza potrà disporre la misura. Nella prassi le tempistiche sono diverse e spesso la procedura di identificazione non risulta conclusa neanche al termine della pena. Importante! Tutti e tre i requisiti devono coesistere.

Quali sono i casi in cui la misura non è applicabile?

In questi casi, ai sensi dell'art. 16 TUI, il magistrato di sorveglianza può disporre l'espulsione del soggetto, a meno che non sussista una condizione che impedisce l'applicazione di questa misura:

- Trovarsi in una delle situazioni che vietano l'espulsione del soggetto ex art. 19 TUI;
- Aver commesso uno dei **gravi reati** elencati all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ad eccezione dei reati tentati o consumati di cui agli art. 629, co. 2, c.p. (estorsione aggravata). Per esempio strage, reati con finalità di terrorismo, violenza sessuale aggravata, omicidio, associazione a delinquere, banda armata, alcuni reati in tema di sostanze stupefacenti (in caso di ingenti quantità);
- Aver commesso uno dei delitti previsti dal TUI puniti con pena massima superiore ai 2 anni di reclusione, e cioè i reati di falso documentale (art. 5, co. 8 bis, T.U.I.); i reati di favoreggiamento previsti dall'art. 12 TUI; i reati di illecito reingresso ex art. 13, commi 13 e 13-bis TUI; il reato di occupazione illegale di manodopera ex art. 22, commi 12 e 12-bis, TUI.

In presenza di una di queste situazioni il magistrato di sorveglianza NON può disporre questo tipo di espulsione.

Cosa succede dopo?

L'espulsione viene effettuata tramite accompagnamento coattivo alla frontiera a opera del Questore. Se il soggetto non rientra in Italia nei 10 anni successivi all'esecuzione dell'espulsione, la pena è estinta; altrimenti riprenderà la detenzione per il periodo di tempo rimanente da scontare.

Come opporsi all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione?

Entro 10 giorni dal decreto del magistrato di sorveglianza è possibile proporre opposizione all'espulsione, tramite un avvocato, davanti al **Tribunale di sorveglianza**, facendo valere tutte le ragioni che possono essere ostative all'espulsione.

6.4. ESPULSIONE AMMINISTRATIVA (ART. 13 TUI)

Quando decide il Prefetto: l'espulsione amministrativa.

È decisa dalle autorità amministrative, in particolare dal Prefetto. Si tratta di casi in cui la persona straniera si trova in Italia in modo **irregolare**, oppure viene considerata un **pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza**. È una misura che può essere adottata anche senza che sia stato commesso un reato, e che spesso viene usata in modo massiccio e semplificato.

Prima di disporre l'espulsione, la Questura, alla quale compete l'istruttoria, valuta diversi aspetti della situazione della persona: da quanto tempo vive in Italia, se ha famiglia, figli, un lavoro, o se ci sono condizioni particolarmente gravi nel Paese di origine, essendo questi punti fondamentali ai fini del bilanciamento e della valutazione di eventuali divieti di espulsione ex art. 19 TUI. Parliamo, ad esempio, di minori non

accompagnati, di donne incinte, di persone che rischiano gravi violazioni dei diritti umani nel Paese di origine o che presentano gravi condizioni di salute. Tuttavia, nella pratica, queste valutazioni non sempre sono individualizzate e adeguatamente approfondite.

In quali casi può essere disposta?

- Espulsione ministeriale (art. 13, comma 1 TUI): disposta dal Ministro dell'Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione dal terrorismo (art. 3, comma 1, l. 155/2005). Si tratta di situazioni molto gravi, generalmente connesse a organizzazioni criminali e di stampo terroristico: infatti questo tipo di espulsione è disposta molto raramente
- Espulsione prefettizia (art. 13, comma 2 TUI). Può essere disposta in tre differenti ipotesi:

1. In caso di soggetto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (senza essere respinto), dunque in caso di ingresso irregolare sul territorio.

2. In caso di soggetto che si è trattenuto sul territorio dello Stato in una situazione di soggiorno irregolare. È il caso per esempio di chi si è trattenuto sul territorio italiano senza aver richiesto un permesso di soggiorno entro il termine previsto, oppure senza aver chiesto il rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del precedente permesso di soggiorno, oppure nel caso in cui il permesso di soggiorno sia stato revocato.

3. In caso di soggetto che appartiene a taluna delle categorie di cui agli art. 1,4 e 16 del D.lgs. 159/2001.

Trattasi ad esempio di persone abitualmente dedite a traffici delittuosi, dedite alla commissione di determinati reati, oppure indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso.

Importante! È stato però stabilito che la sola mancata presentazione di domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno non è un motivo che permette l'espulsione automatica: infatti il Prefetto dovrà valutare l'eventuale presenza di cause di forza maggiore (il trovarsi in carcere NON rientra però tra queste) ma anche altri elementi come per esempio la durata del soggiorno in Italia o la presenza di eventuali legami familiari e sociali sul territorio.

La **revoca** del permesso di soggiorno avviene con la sentenza di condanna per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (per esempio rapina, furto in appartamento o con strappo, estorsione...), oppure per altri reati, come per esempio quelli riguardanti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TUI).

In caso di soggetto considerato “socialmente pericoloso”, dunque che appartiene a una di quelle categorie per le quali, ai cittadini italiani, sarebbero applicate le misure di prevenzione (artt. 1, 4 e 16, d.lgs. n. 159/2011). Per esempio i soggetti che si ritengono propensi alla commissione di reati o che risultano più soggetti a rimanere coinvolti in circuiti criminali: vengono a questi fini valutati aspetti molto generali come il tenore di vita e le frequentazioni.

Importante! Molto spesso l'espulsione amministrativa viene disposta immediatamente all'uscita dal carcere, anche

nei confronti di soggetti che non avevano ricevuto questo tipo di espulsione in precedenza, quindi è importante sapere cosa fare se si riceve un decreto di espulsione, come vedremo tra poco.

In quali casi NON può essere disposta?

- **Divieti di espulsione** (art. 19, comma 2 TUI): come abbiamo visto, sono previste alcune specifiche situazioni in presenza delle quali il giudice non può disporre l'espulsione del soggetto: per esempio, timori di gravi pericoli per il soggetto nel caso di rientro nel paese di origine; gravi motivi di salute per i quali si ritiene necessaria una cura in Italia; presenza di legami familiari in Italia ad alcune condizioni. Infatti in queste ipotesi la legge tutela alcuni diritti fondamentali considerati superiori a quelli che giustificano l'espulsione del soggetto, come per esempio il diritto alla vita privata e familiare o alla salute.
- Il Prefetto, prima di adottare un provvedimento di espulsione, deve valutare l'esistenza di **legami familiari in Italia**, la durata del soggiorno sul territorio e l'assenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine (art. 5, comma 5 TUI, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale, che ha stabilito che questa valutazione deve essere fatta non solo per chi ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma per tutte le persone che hanno dei legami familiari in Italia).
- Per le persone titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo i divieti di espulsione sono più forti (art. 19, co. 2, lett. b) TUI), infatti è possibile disporre l'espulsione solo in **casi particolari**: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13, co.

1, T.U.); b) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, co. 1, L. 155/2005); c) per motivi di pericolosità sociale (art. 13, co. 2, lett. c), T.U.). Il prefetto in questo caso dovrà valutare l'età dell'interessato, la durata del suo soggiorno in Italia, le conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali in Italia e nel Paese di origine (art. 9, commi 10-11, TUI).

Una volta decisa l'espulsione, la persona può essere rimpatriata immediatamente, trattenuta in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) oppure ricevere un termine per lasciare l'Italia spontaneamente (vedi art. 14 tui). In ogni caso, l'espulsione comporta un **divieto di reingresso** per almeno 3 (fino a 5, in caso di pericolosità sociale) anni (in Italia e in UE), che può diventare un marchio duraturo per la persona coinvolta, rendendo molto difficile qualsiasi futuro rientro, anche per motivi legittimi o familiari.

Come opporsi alle espulsioni amministrative?

Per l'espulsione ministeriale: è possibile impugnare il decreto di espulsione davanti al TAR entro 30 giorni dalla notifica. Per l'espulsione prefettizia: è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo dove è stata disposta l'espulsione entro 30 giorni. In caso di rigetto è possibile ricorrere in Cassazione. Nel ricorso è importante far valere tutti gli aspetti che possono essere utili (per esempio motivi che integrano un divieto di espulsione, legami familiari in Italia anche se con cittadini stranieri irregolari...).

7.

CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (CPR) E PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA

7.1. COSA SONO I CPR, LIMITI NORMATIVI E PRASSI APPLICATIVE

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), disciplinati dall'art. 14 TUI, sono strutture destinate al **trattenimento amministrativo** di cittadini stranieri privi di titolo per soggiornare in Italia, al fine di consentire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Non si tratta di centri detentivi in senso penale, ma amministrativa: chi vi è trattenuto non sta scontando una pena, ma si trova in una condizione di **limitazione della libertà personale** finalizzata all'esecuzione coattiva di una misura amministrativa. Tuttavia, la natura coercitiva e la durata del trattenimento – che può arrivare a 18 mesi ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico sull'Immigrazione – rendono i CPR, di fatto, assimilabili a luoghi di detenzione, con implicazioni rilevanti sul piano dei

diritti fondamentali, in quanto vi non trovano applicazione le garanzie previste dal diritto penale e penitenziario.

Secondo la normativa vigente, il trattenimento può essere disposto solo quando risulta **impossibile eseguire l'espulsione** in tempi brevi e sussistono elementi concreti di rischio, come il pericolo di fuga o l'impossibilità di identificazione.

La **convalida** del provvedimento è affidata al **Giudice di pace**, che deve verificarne la legittimità entro 48 ore, prorogandolo successivamente, a scadenze regolari, in caso di persistenza dei presupposti.

Ai fini del trattenimento in un CPR, è necessario che vengano rispettate alcune condizioni (vedi Dir. Regolamentare CPR). Ogni persona deve essere sottoposta ad una valutazione d'**idoneità al trattenimento** che verifichi l'assenza di vulnerabilità, anche psichiche, e di patologie non trattabili in un ambiente comunitario ristretto. Tale visita deve essere compiuta da personale sanitario ASL, alla presenza di un interprete e non deve trattarsi di un giudizio sommario (es. visita della durata di pochi minuti).

Nel dibattito pubblico e accademico, i CPR sono spesso oggetto di forti critiche. Numerose inchieste giornalistiche e relazioni di garanti e organizzazioni per i diritti umani hanno documentato condizioni materiali precarie, accesso limitato all'assistenza legale, mancanza di interpreti, assenza di trasparenza e casi di violazione dei diritti fondamentali. A queste criticità si aggiunge l'elevata inefficacia del sistema: in una quota rilevante di casi, il trattenimento non si conclude

con un rimpatrio, ma con il rilascio del soggetto, rendendo di fatto inutilmente afflittiva la privazione della libertà.

Inoltre, la carenza di informazioni accessibili e la difficoltà ad avere contatti con l'esterno rendono estremamente difficile per le persone trattenute comprendere la propria situazione giuridica o esercitare pienamente i propri diritti. Il paradosso in questo caso si rinvie nel fatto che, la normativa in tema di trattenimento prevede maggiori facilitazioni per la comunicazione con l'esterno rispetto al carcere. Tutto questo contribuisce a configurare i CPR come spazi opachi, in cui la logica del controllo prevale spesso su quella della legalità.

7.2. IL CPR DI GJADER (ALBANIA): STRUTTURA, FUNZIONI E INQUADRAMENTO GIURIDICO

Nel quadro di questo sistema già problematico, l'estensione dei CPR al di fuori del territorio nazionale, come avvenuto nel caso di Gjader (Albania), rappresenta un ulteriore elemento di criticità, che richiede un'attenzione specifica.

Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gjader, in Albania, rappresenta un tassello fondamentale della recente strategia italiana in materia di controllo migratorio e rimpatri.

Istituito a seguito del **Protocollo bilaterale** firmato tra Italia e Albania il 6 novembre 2023, il centro nasce come struttura detentiva extraterritoriale, formalmente situata in territorio albanese ma sottoposta alla giurisdizione esclusiva delle autorità italiane.

La sua istituzione è stata fin dall'inizio oggetto di dibattito per le implicazioni giuridiche e politiche che comporta: si tratta infatti di un modello che prevede il trattenimento amministrativo di cittadini stranieri al di fuori del territorio nazionale, senza un coinvolgimento della giurisdizione locale e un controllo rafforzato da parte dello Stato italiano, che gestisce direttamente il personale, le procedure, la sicurezza interna e le operazioni di rimpatrio. La sorveglianza esterna resta affidata alle forze dell'ordine albanesi.

Inizialmente, il CPR di Gjader era destinato esclusivamente all'accoglienza di uomini adulti, non vulnerabili, soccorsi in mare da unità italiane fuori dalle acque territoriali italiane, ossia in acque internazionali. Vengono esclusi dalla procedura di trasferimento in Albania i minori, le donne, le persone con disabilità, vittime di tortura o affette da vulnerabilità riconosciute. All'arrivo nel porto di Shengjin, i migranti vengono registrati e poi trasferiti a Gjader, dove possono presentare domanda di protezione internazionale o essere avviati direttamente al rimpatrio, se non interessati alla richiesta d'asilo.

7.3. LA PROCEDURA ACCELERATA DI FRONTIERA E I PAESI DI ORIGINE “SICURI”

Il trattamento delle domande d'asilo è affidato esclusivamente a personale italiano, e si distingue tra **procedura ordinaria e accelerata**.

In particolare, per i cittadini provenienti da determinati Stati, definiti c.d. **Paesi sicuri** (tra cui Albania, Egitto, Bangladesh, Nigeria, Marocco, Tunisia, Ghana, e altri elencati nel Decreto Ministeriale 7 maggio 2024), si applica una procedura accelerata di frontiera. Questa comporta un esame più rapido della domanda e consente il respingimento immediato in caso di rigetto. Tuttavia, la presenza nella lista dei cosiddetti “Paesi di origine sicura” non implica un rigetto automatico: ogni caso va comunque valutato individualmente.

In questo contesto si inserisce anche la giurisprudenza europea e nazionale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-406/22 (ottobre 2024), ha chiarito che un Paese terzo non può essere considerato sicuro se non garantisce **condizioni adeguate di protezione per tutte le categorie di persone e su tutto il proprio territorio**.

A seguito di tale pronuncia, il Tribunale di Roma, con decisioni del 18 ottobre e dell'11 novembre 2024, ha rigettato la convalida del trattenimento di cittadini egiziani e bengalesi a Gjader, ritenendo inapplicabile la procedura accelerata per quei Paesi.

In linea con queste criticità, la Corte di Cassazione (sentenza n. 34898/2024) ha ribadito che i giudici nazionali possono disapplicare la designazione di un Paese come “sicuro” se questa contrasta con i criteri stabiliti dal diritto dell’Unione, in particolare dalla Direttiva 2013/32/UE.

Nonostante queste perplessità giuridiche, il **Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 37** ha rafforzato ulteriormente il ruolo del centro di Gjader, convertendolo in un **CPR** pienamente operativo per il trattenimento anche di migranti irregolari già presenti sul territorio italiano e già sottoposti alla misura del trattenimento in un CPR. In virtù della modifica dell’art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998), il trattenimento può ora avvenire anche in strutture collocate all'estero, come Gjader, senza necessità di una nuova convalida del giudice. La normativa precisa inoltre che il trasferimento in Albania non incide sulla validità del titolo del trattenimento, né modifica la procedura amministrativa in corso (espulsione o respingimento).

In pratica, ciò significa che una persona può essere trattenuta per fino a 18 mesi in Albania sulla base di una convalida originaria emessa in Italia, con possibilità di trasferimento tra CPR anche nel corso del trattenimento, a discrezione della Direzione Centrale dell’immigrazione. Il decreto autorizza infatti lo spostamento in qualsiasi momento in un altro CPR, compresi quelli ubicati all'estero, senza alcuna nuova decisione giurisdizionale.

Tali previsioni sollevano interrogativi significativi sul piano del rispetto delle garanzie individuali. Il rischio concreto è che si affermi una prassi di detenzione amministrativa extraterritoriale, meno accessibile al controllo giudiziario e alla società civile, e con minori possibilità per i migranti di accedere a un'assistenza legale effettiva, vista la distanza dal territorio italiano e l'assenza di contatti familiari o associativi. A ciò si aggiunge la limitata trasparenza rispetto alle condizioni materiali del centro, la cui gestione rimane integralmente affidata allo Stato italiano ma si svolge fuori dai confini della sua sovranità territoriale.

Il tema più problematico risulta essere senz'altro l'effettiva tutela del **diritto alla difesa**. Nello specifico questa situazione viola in maniera evidente, il diritto del trattenuto ad un ricorso effettivo, diritto tutelato anche a livello convenzionale europeo.

AGGIORNAMENTO c.d. Decreto Sicurezza (decreto legge n. 48/2025 e convertito in l. n. 80/2025)

Prevede l'introduzione del **reato di rivolta in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti** (art. 27 d.l. 48/2025). Il Decreto ha introdotto il reato di rivolta in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti, modificando l'art 14 TUI. E' inoltre prevista una fattispecie gemella, l'art. 415 bis c.p. che punisce gli episodi di rivolta all'interno degli istituti penitenziari.

Quali sono i luoghi all'interno dei quali può essere contestato il reato ex art. 27 del Decreto Sicurezza?

La norma richiama tutte le strutture che si occupano dell'accoglienza e/o del trattenimento dei migranti in Italia:

- **hotspot** (art. 10-ter TUI) = strutture dove vengono identificati i migranti appena giunti sul territorio nazionale
- **centri governativi di prima accoglienza** (art. 9 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142) = strutture dove vengono trasferiti i richiedenti asilo, che vengono sottoposti anche a controlli medici al fine di accertare eventuali vulnerabilità;
- centri di accoglienza straordinaria “**CAS**” (art. 11 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142) = strutture allestite in via temporanea in caso di esaurimento di posti nei CPA
- strutture afferenti al Sistema di accoglienza e integrazione “**SAI**” (art. 1 sexies L. 28 febbraio 1990, n. 39) = centri destinati ai titolari di una forma di protezione internazionale
- **CPR** (art. 14 TUI) = centri per il trattenimento amministrativo dei migranti in attesa dell’espulsione

L’art. 27 prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, all’interno di uno di questi luoghi, partecipa a una rivolta - la pena è invece della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni per chi promuove, organizza, o dirige la rivolta. Quest’ultima deve essere compiuta mediante “atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti, commessi da tre o più persone riunite”.

Ai sensi della norma costituiscono atti di resistenza anche le condotte di **resistenza passiva** (sino ad oggi escluse dall’area del penalmente rilevante) che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza. Tuttavia, la formulazione piuttosto vaga della norma non permette di

chiarire il significato dell'espressione "resistenza passiva" che potrebbe includere forme di non collaborazione, opposizione non violenta, disobbedienza agli ordini impartiti...

8.

IL PROGRAMMA EUROPEO DI REINTEGRAZIONE (EURP)

8.1. INTRODUZIONE

Il Programma Europeo di Reintegrazione (EURP) è un'iniziativa portata avanti dall'UE per coadiuvare i **programmi di rimpatri** dei singoli paesi membri; nello specifico in Italia il programma è gestito dal Ministero degli Interni.

L'EURP è attualmente attivo in 38 Paesi di origine e si prevede un'ulteriore espansione nel 2025. Questo programma offre assistenza individuale ai migranti che rientrano nei loro Paesi, sia volontariamente che non, fornendo **supporto** in vari ambiti:

- Alloggio temporaneo
- Formazione professionale
- Avvio di attività imprenditoriali
- Supporto psicologico e sociale

La gestione dei casi avviene tramite la piattaforma digitale Reintegration Assistance Tool (RIAT), sviluppata dalla Commissione Europea, che facilita la comunicazione tra i migranti, i partner di reintegrazione e gli Stati membri. Frontex collabora con organizzazioni della società civile, tra cui

Caritas International Belgium, WELDO, IRARA, ETTC, Life Makers Foundation Egypt e Micado Migration, per garantire un supporto efficace e personalizzato.

8.2. NUOVE INIZIATIVE E COLLABORAZIONI

Recentemente, i ministri dell'Interno dei Paesi del Med5 (Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta) hanno richiesto un ruolo più incisivo di Frontex nella prevenzione della migrazione irregolare e nel sostegno ai rimpatri, non solo dagli Stati membri, ma anche dai Paesi terzi di transito verso i Paesi di origine. Hanno inoltre proposto l'avvio di un'iniziativa specifica sui **rimpatrii volontari assistiti** dai Paesi terzi di transito, compresa l'organizzazione di una conferenza internazionale.

Inoltre, l'11 marzo 2025, la Commissione Europea ha presentato una **proposta di regolamento** per stabilire un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare. Tra le novità, vi è la creazione di un sistema comune europeo per i rimpatri, caratterizzato da procedure comuni, dal mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio tra i Paesi membri e dalla possibilità di rimpatriare i cittadini stranieri irregolari verso un Paese terzo con il quale siano stati stretti accordi a tal fine (i cosiddetti *"return hubs"*).

8.3. CONDIZIONI PER ACCEDERE AL PROGRAMMA

Possono fare richiesta le persone che **non hanno il diritto di restare legalmente** nell'UE, ovvero, hanno ricevuto una **decisione di rimpatrio** (dopo il rifiuto della domanda di asilo o per altri motivi), non sono (più) titolari di protezione internazionale o ancora **accettano volontariamente** di ritornare nel loro Paese d'origine, risiedono in uno Stato membro dell'UE o in un Paese associato Schengen che partecipa al programma (la maggior parte lo fa).

Nello specifico per essere ammessi è necessario:

- essere destinatari di una decisione di rimpatrio;
- aver ricevuto da uno Stato membro dell'UE (o da un Paese Schengen associato) una decisione formale che ti obbliga a lasciare il territorio. Questo vale per chi ha terminato o ritirato una procedura di asilo, o per chi è rimasto irregolarmente sul territorio europeo;
- accettare volontariamente il ritorno,
- non avere protezione internazionale attiva e non aver fatto una domanda di asilo che sia in fase di valutazione o in attesa di decisione finale.
- essere cittadino di un Paese terzo in quanto il programma è riservato ai cittadini non europei;
- il ritorno deve avvenire nel Paese di cittadinanza o in un Paese con il quale hai forti legami familiari o culturali (in casi eccezionali).

L'accesso avviene in collaborazione con le autorità nazionali competenti (es. polizia di frontiera, servizi migratori, oppure ONG accreditate). La persona viene informata della possibilità di accedere a un ritorno volontario assistito e alla reintegrazione da parte:

- delle autorità migratorie;
- delle organizzazioni partner (come Caritas, IRARA, ecc.);
- di mediatori culturali o centri di accoglienza.

Dopo il ritorno, un **partner locale** (ONG o agenzia accreditata) accompagna la persona nei mesi successivi per monitorare il percorso e garantire che gli aiuti siano concretamente utili. I fondi e i servizi offerti non sono illimitati: ogni caso ha un budget e un tetto massimo d'intervento. Alcuni Stati membri offrono anche incentivi finanziari o in-kind (es. biglietti aerei, kit per iniziare un'attività, ecc.).

LA NOSTRA CLINICA

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”

Università degli Studi di
Milano
Via Festa del Perdono
7, 20122 Milano

Docente responsabile:
Prof.ssa Angela Della
Bella


Consulenza legale:
Avv. Paolo Oddi
Avv. Bianca Bonelli

Coordinamento progetto:
dott.ssa Candida Mistrorigo
dott.ssa Cecilia Pasini

Corso Clinica legale di giustizia penale
Sito web: <https://penale.clinicalegaleunimi.it/>

Se credi che le attività della nostra Clinica legale possano interessare il tuo lavoro (enti, associazioni, operatori sociali, avvocati) contattaci a questo indirizzo mail:

clinicalegale.giustiziapenale@unimi.it



APPENDICE NORMATIVA

Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, TUI):

- Art. 4 “Ingresso nel territorio dello Stato”
- Art. 5 “Permesso di soggiorno”
- Art. 6 “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”
- Art. 9 “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”
- Art. 13 “Espulsione amministrativa”
- Art. 14 “Esecuzione dell’espulsione”
- Art. 15 “Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione”
- Art. 16 “Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione”
- Art. 19 “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”
- Art. 29 “Ricongiungimento familiare”
- Art. 30 “Permesso di soggiorno per motivi familiari”
- Art. 31 “Disposizioni a favore dei minori”

Permessi di soggiorno:

- Disposizioni generali: artt. 4-5 TUI
- Permesso di soggiorno per motivi familiari: artt. 29-30 TUI
- Permesso di soggiorno per assistenza minori: art. 31, comma 3 TUI
- Permesso di soggiorno per cure mediche: art. 19, comma 2, lett. d-bis) TUI
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: art. 9 TUI

- Protezione internazionale: art. 19, commi 1 e 1.1 TUI, d.lgs. n. 251/2007, d.lgs. n. 25/2008, d.lgs. n. 142/2015

Reati ostativi:

- Divieto di ingresso: art. 4, comma 3 TUI;
- Divieto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno: art. 5, comma 5 TUI

Riabilitazione:

- Riabilitazione: art. 178 c.p.
- Condizioni per la riabilitazione: Art. 179 c.p.

Cittadinanza:

- Legge n. 91/1992

Espulsioni:

- Espulsione a titolo di misura di sicurezza: art. 15 TUI
- Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione: art. 16 TUI
- Espulsione amministrativa: art. 13 TUI
- Trattenimento in CPR: art. 14 TUI

Recenti interventi normativi:

- C.d. “Decreto Cutro”: d.l. 20/2023 convertito in l. 50/2023
- C.d. “Decreto Sicurezza”: d.l. n. 48/2025 convertito in l. 80/2025
- Modifiche in tema di cittadinanza: d.l. n. 36/2025 convertito in l. 74/2025
- Modifiche in tema di trattenimento in CPR in Albania: d.l. n. 37/2025 convertito in l. 75/2025

